

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE”

(approvato dal Collegio dei docenti del 19 aprile 2016 n° 57 e dal Consiglio d’Istituto del 13 giugno 2016, delibera 524)

Articolo 1

Riferimenti di legge

La composizione e le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall'art. 7 del d.lgs. n.297/94 e successive modifiche e integrazioni, dal DPR 275/99, dalle disposizioni di quanto stabilito dall’art. 25 D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla L. 107/2015.

Articolo 2

Composizione

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratti a tempo determinato.

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in caso di suo impedimento, dal Collaboratore Vicario oppure da un altro collaboratore designato dal Dirigente Scolastico.

Alle riunioni del Collegio dei docenti è ammessa la sola componente docente, oltre al Dirigente Scolastico.

Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio.

Articolo 3

Competenze

Il Collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate dalla normativa di cui al precedente art. 1.

In modo particolare spetta ad esso l’attuazione della funzione didattica ed educativo – formativa dell'Istituto, nell’ ambito della normativa vigente.

Specificatamente, ai sensi della normativa citata, il Collegio dei docenti:

- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o più periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- decide, sentito il parere del relativo Consiglio di classe, sulla possibilità di iscrizione di uno studente alla stessa classe per la terza volta;
- delibera, sentiti i consigli di classe, l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 276 e seguenti del T.U.
- promuove e delibera iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti dell'Istituto;
- delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento;

- individua, gli ambiti di pertinenza delle funzioni strumentali e dei relativi criteri di assegnazione;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in occasione del rinnovo dell'Organo collegiale);
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- nel caso in cui la scuola accolga alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del T.U.;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Articolo 3

Programmazione delle attività

Il Collegio dei docenti, sulla base della proposta formulata dal Dirigente Scolastico, programma le attività relative alle proprie competenze, durante l'anno scolastico in corso, operando in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, sulle medesime materie.

Articolo 4

Dipartimenti disciplinari e Riunioni per materia

Il Collegio dei docenti si articola nei vari Dipartimenti Disciplinari e **nelle riunioni per materia**, i quali agiscono come organi di gestione didattica.

Il Dipartimento Disciplinare è costituito dai docenti di discipline affini. E' presieduto dal Dirigente Scolastico che, in caso d'impedimento, delega un **Coordinatore del dipartimento**.

Il Coordinatore di dipartimento è un docente nominato dal DS, con la funzione di preparare i lavori della riunione e di elaborare proposte; è responsabile della verbalizzazione delle sedute della riunione.

Il Dipartimento Disciplinare

- concorda la programmazione disciplinare, definendo gli obiettivi e i contenuti disciplinari imprescindibili, i livelli minimi di conoscenze e competenze richiesti, i criteri di valutazione;
- verifica in itinere la situazione didattico - disciplinare e progetta moduli per il recupero delle carenze formative nel corso dell'anno;
- concorda eventuali prove per classi parallele, le prove strutturate per classi parallele e le simulazioni delle prove d'esame;
- elabora e programma l'attività di insegnamento in conformità al PTOF deliberato dal Collegio dei docenti, elabora adeguate metodologie; indica criteri e modalità di valutazione; progetta efficaci azioni di recupero dei debiti formativi e attività utili all'acquisizione delle competenze;
- verifica in itinere e alla fine dell'anno scolastico l'attuazione delle attività programmate;
- attua l'attività d'insegnamento con possibilità di erogare lezioni per gruppi di livello e di valutare le competenze degli allievi da parte di docenti del dipartimento anche se non docenti della classe;
- riferisce al Collegio sulle questioni di competenza.

Il Dipartimento è convocato dal Dirigente scolastico secondo le esigenze.

Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

I componenti il Dipartimento decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Dirigente Scolastico, ove ne ravvisi l'opportunità, può invitare esperti esterni a partecipare alle riunioni dei singoli dipartimenti di materia su argomenti di specifica competenza.

Copia del verbale di ciascuna seduta del Dipartimento è trasmessa al Dirigente scolastico e depositata nell'apposito registro on line. Tale deposito ha carattere obbligatorio entro e non oltre tre giorni dalla riunione.

La Riunione per materia è costituita dai docenti della stessa disciplina e presieduta da un docente referente nominato dal Dirigente Scolastico, con funzione di coordinatore e di segretario verbalizzante.

La riunione di materia

- concorda la programmazione disciplinare, definendo gli obiettivi specifici e i contenuti imprescindibili della disciplina, i livelli minimi di conoscenze e competenze richiesti, i criteri di valutazione, le attività da svolgere durante l'anno scolastico;
- propone le adozioni dei libri di testo relative alle discipline.

Articolo 5

Commissioni e Gruppi di lavoro

Il Collegio dei docenti può istituire Commissioni per lo studio di particolari questioni, per compiere lavori preparatori ovvero per formulare proposte in ordine alle materie nelle quali ha specifica competenza.

Le suddette Commissioni rientrano nell'area dell'organizzazione e i docenti che ne fanno parte sono annualmente nominati dal Dirigente Scolastico.

Ciascuna Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato con funzione di coordinatore.

La Commissione è convocata dal Dirigente Scolastico secondo le esigenze.

Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

I componenti la Commissione decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato dal coordinatore.

Copia del verbale di ciascuna seduta della Commissione è trasmessa al Coordinatore della commissione affinché sia depositata nell'apposito registro.

La Commissione riferisce agli organi deliberanti sulle questioni di competenza. L'organo competente, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione ovvero sulla proposta della Commissione.

Ciascun Gruppo di lavoro è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato con funzione di coordinatore.

Articolo 6

Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti

- sarà presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato per la valutazione dei docenti per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sarà costituito da

- D.S. Francesco Gizzi presidente membro di diritto;

- D.S.	Papale Fiorenza	individuata dal MIUR – USR
- Prof.ssa	Bizzarri Laura	scelto dal Collegio Docenti
- Prof.	Marchetti Alessandro	scelto dal Collegio Docenti
- Prof.ssa	Gigli Erika Antonella	scelto dal Consiglio d’Istituto
- Sig.ra	Rea Roberta	scelto dal Consiglio d’Istituto
- Alunno	Perrotta Giulia	scelto dal Consiglio d’Istituto

Il Comitato per la valutazione dei docenti

1. Individua i criteri per la Valutazione dei Docenti sulla base:
 - a. Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istruzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b. Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c. Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti e integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
3. Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del testo unico di cui alle premesse su richiesta dell’interessato, previa relazione del DS; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio d’Istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del testo unico di cui alle premesse.

Ai sensi del comma 129 dell’art.1 della L 107/2015 il Comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Articolo 7

Convocazione

Il Collegio dei docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso non inferiore a cinque giorni.

Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostituisce.

Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo settembre e il trenta giugno.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in via ordinaria secondo il piano di lavoro proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio e, in ogni caso, almeno una volta per trimestre o quadrimestre.

Il Dirigente Scolastico ha, comunque, facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con preavviso non inferiore a tre giorni.

In casi di particolare gravità e/o urgenza, il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria anche a brevissima scadenza.

Il Collegio dei docenti deve essere altresì convocato dal Dirigente Scolastico quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; in tal caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta.

Qualora la seduta venga sospesa, la trattazione dei rimanenti argomenti sarà contestualmente rinviata dal Dirigente Scolastico ad una seduta successiva.

L'avviso di convocazione del Collegio deve indicare l'O.d.G. formulato dal Dirigente Scolastico con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.

L'O.d.G. nel caso il verbale non sia stato redatto contestualmente, deve prevedere, al primo punto, la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente Scolastico può inserire all' O.d.G. del Collegio, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi, dandone comunicazione mediante apposita circolare, con un preavviso di almeno 24 ore.

L'O.d.G delle sedute straordinarie contiene esclusivamente i punti inclusi dal Dirigente Scolastico, ovvero dai docenti che hanno richiesto la convocazione, senza la possibilità di inserire altri punti, e può prescindere dalla fissazione di limiti orari e dall'approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Dirigente Scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all' O.d.G.

Articolo 8

Attribuzioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico convoca e presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- formula l'ordine del giorno, esaminate anche le eventuali proposte dei membri del Collegio docenti e degli altri organi collegiali della scuola;
- formula le proposte di delibera che sono oggetto di discussione del Collegio, in base all'ordine del giorno;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- attribuisce la facoltà di intervenire ad ogni docente che ne faccia richiesta;
- guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate;
- designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si renda necessario;
- designa i docenti scrutatori;
- stabilisce la sequenza delle votazioni e ne proclama l'esito;
- esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del Collegio docenti;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori e il rispetto delle norme del presente Regolamento;
- valuta la pertinenza delle mozioni e degli interventi proposti rispetto alle competenze;
- chiude la seduta del Collegio.

Articolo 9

Segretario del Collegio. Processi verbali

Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei docenti.

Il Segretario redige, su apposito registro, processo verbale di ciascuna seduta del Collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni. Ogni docente ha diritto di chiedere che nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni che può produrre anche in forma scritta previa sottoscrizione.

All'inizio di ogni adunanza il Collegio procede alla approvazione del verbale della seduta precedente nel caso il verbale non sia stato redatto nella seduta stessa.

Il verbale si intende per letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura in tutto o in parte.

Articolo 10

Svolgimento delle sedute

La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante appello nominale.

Accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanza (metà più uno dei componenti in carica), il Dirigente Scolastico dà inizio ai lavori.

Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni che ritiene utile fornire, avvia la discussione illustrando ciascun argomento e le relative proposte di delibera, secondo l'O.d.G.

In mancanza del numero legale, entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata non validamente costituita; viene, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti assenti.

Nel corso dei lavori ciascuno dei presenti può richiedere al Dirigente Scolastico di procedere alla verifica del numero legale.

Qualora ne accerti la mancanza, il Dirigente Scolastico dichiara sciolta la seduta.

Ciascun docente può lasciare la seduta anticipatamente solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e l'ora della sua uscita deve essere verbalizzata.

Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti.

Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'O.d.G., dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.

Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti gli iscritti a parlare di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti.

E' consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.

Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.

Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento del Collegio.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Articolo 11

Votazione

Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola se non per dichiarazioni di voto.

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Dirigente Scolastico decida di procedere alla votazione per singole parti.

Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per alcun motivo.

I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario.

Per il conteggio dei voti viene incaricato il docente segretario verbalizzante.

Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, il Presidente designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri due di scrutatori.

La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di una apposita urna.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi dai presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

Ai fini del computo della maggioranza non si considerano le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente; nelle votazioni per scheda segreta, in caso di parità la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza relativa dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Di norma la deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto di approvazione del Collegio docenti.

Articolo 12

Condotta durante le sedute

L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione.

Durante la trattazione degli argomenti, i componenti il Collegio hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.

Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiamarlo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine rivolto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola.

Articolo 13

Conclusione delle sedute

Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei Docenti allorquando si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'O.d.G.

Di norma non è consentito ad alcun componente il Collegio di lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

Il Dirigente Scolastico, al termine della seduta, procede al contrappello finale con apposizione delle firme di presenza dei partecipanti.

Articolo 14

Norme finali. Approvazione. Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione ed ha validità fino a quando non sia espressamente modificato.

L'approvazione, così come eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento avvengono a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto con valore di affissione all'albo pretorio.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto del Liceo Statale "Benedetto Croce" di Avezzano.